

Codice DB1406

D.D. 18 dicembre 2012, n. 3235

**R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 58/12 per la realizzazione di una difesa in sponda destra del Rio del Milon, in Comune di Balangero. Richiedente: Comune di Balangero.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Balangero all'esecuzione dell'intervento in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore Regionale Decentrato OO.PP. di Torino, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento di difesa spondale progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione, il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota inferiore di almeno m 1 rispetto alla quota più depressa di fondo d'alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;
3. l'opere di difesa spondale dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestata in corrispondenza di manufatti esistenti; il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza comunque non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per l'esecuzione dell'opera di difesa dovrà essere usato esclusivamente per il ribottimento delle sponde e per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

9. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori di realizzazione della difesa spondale prevista dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

12. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'opera, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

15. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate l'opera, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole